

N° (40)



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 24/08

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO
DI BOLZANO

SEZIONE 2

16/04/2009

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	RANZI	PAUL	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MACALUSO	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MARTINO	SOFIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

16.04.2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 MAG. 2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 24/08
depositato il 20/02/2008
- avverso la sentenza n° 76/01/2006,
emessa dalla Commissione Tributaria di I GRADO di BOLZANO
contro: PROVINCIA BOLZANO
difeso da:
VON GUGGENBERG DR. RENATE
BERNARDI DR. CRISTINA E SEGNA DR. JUTTA
VIA CRISPI NR. 3 - AVVOCATURA 39100 BOLZANO .BOZEN.

IL DIRETTORE TRIBUTARIO
DER STEUERDIREKTOR
(Cristina DOTTO)



proposto dal ricorrente:

W. ...
VIA M... ALBER 1 .21 39100 BOLZANO .BOZEN. BZ

difeso da:

DRAGOGNA AVV. SERGIO
CORSO LIBERTA' NR. 36 39100 BOLZANO .BOZEN. BZ

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2°
GRADO DI BOLZANO

Copie conforme all'originale esistenti
presso questa Segreteria

Bolzano, 15 LUG. 2009

Atti impugnati:

ACCERTAMENTO n° 319001105588/2003

IL DIRETTORE TRIBUTARIO
DER STEUERDIREKTOR
(Cristina DOTTO)





FATTO

Con sentenza n. 76/1/06 la Commissione Tributaria di 1. Grado di Bolzano aveva respinto il ricorso proposto da Walter R... avverso l'avviso di accertamento n. 319001105588/2003 del 8.9.06 emesso dalla Provincia Autonoma di Bolzano relativo alla tassa automobilistica anno 2003 per l'autoveicolo Volvo targato BZ 72867 di proprietà della medesima.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Walter R... deducendo quali motivi la nullità dell'avviso di accertamento per falsa applicazione degli artt. 63 co. 2 Legge n.342/2000 e 8bis Legge Provinciale n. 9/1998 in relazione al mancato riconoscimento dell'esenzione, benché la sua macchina fosse ultraventennale, ad uso privato e di carattere storico.

In subordine sollevava questione di legittimità costituzionale della Legge Provinciale n. 9/1998 in relazione agli artt. 8,9 e 73 dello Statuto di Autonomia per il Trentino Alto Adige n.670/72 nei limiti dell'esclusione dall'esonero del tributo dei veicoli d'epoca iscritti nei registri A.S.I. e F.M.I.

Deduceva infine la carenza di motivazione della sentenza impugnata e l'omessa disamina da parte dei giudici di primo grado dei motivi dedotti nel ricorso di primo grado.

All'udienza del 16-4-09 i rappresentanti delle parti si richiamarono alle scritture in atti e la causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato va accolto.

In ordine al primo e terzo motivo d'appello si osserva che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Provinciale n. 9/98 la tassa automobilistica e le relative esenzioni non sono più disciplinate dalla Legge statale n.342/2000, ma dalla normativa provinciale. Tale potere legislativo deriva alla Provincia dagli artt. 73 dello Statuto di Autonomia e 3 del Decreto Leg.vo n. 268/92 che così recita: " Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le province possono istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificamente disciplinati da leggi dello Stato, La regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano, Fino all'istituzione da parte delle province o della



regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme relative ai corrispondenti tributi e contributi statali”.

Trattasi quindi di una situazione giuridica completamente diversa di quella sulla quale era stata chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale (cfr sentenza 3/11/2003) in relazione alla tassa automobilistica introdotta da alcune regioni a statuto ordinario.

L'art. 8 bis della L.P. n: 9/1998 intitolato “agevolazioni” prevede: “A partire dal 1° gennaio 2003 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale le autovetture e i motocicli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.”

L'autovettura Volvo appartenente all'appellata è stata immatricolata nel 1979 come autovettura ad uso privato per il trasporto promiscuo di persone e cose. In seguito all'emanazione della direttiva CE 98/14 a far data dal 1° ottobre 1998 la categoria uso promiscuo persone/cose è stata soppressa e i veicoli precedentemente qualificati ad uso promiscuo rientrano ora nella categoria M1 (trasporto persone).

Pertanto l'autovettura Volvo per cui è causa presenta tutti i requisiti richiesti dall'art. 8bis n.1 L.P. 9/98 per essere esentata dal pagamento della tassa automobilistica provinciale.

Per la non semplice individuazione della normativa applicabile ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

PQM

Accoglie l'appello. Compensate le spese.

In Bolzano, 16 aprile 2009

Il Presidente est.
Paul Ranzi

